



**COMUNE DI LANCIANO**

**REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE  
FUNZIONI TECNICHE**

(di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36,  
come modificato dal  
D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209  
e dal D.L. 21 maggio 2025 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2025 n. 105)

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 347 del 16.10.2025

# REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

## CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Gruppo di lavoro
- Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 7 – Centrale Unica di Committenza
- Art. 8 - Quota del 20 per cento

## CAPO II Incentivo per lavori

- Art. 9 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 10 - Disciplina delle varianti
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## CAPO III Incentivo per servizi e forniture

- Art. 12 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 13 – Disciplina delle modifiche
- Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## CAPO IV Norme comuni

- Art. 15 - Principi in materia di valutazione
- Art. 16 - Attività articolate e singole
- Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 18 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo al personale dirigenziale
- Art. 22 - Informazione e confronto
- Art. 23 – Disposizioni finali e applicazione
- Art. 24 – Rinvio dinamico

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. correttivo codice appalti) e dal D.L. 21 maggio 2025 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2025 n. 105 (c.d. decreto infrastrutture). All'interno del presente Regolamento, il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. è menzionato come "Codice".

## CAPO I

### Principi generali

#### Art. 1

##### Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 e dal D.L. 21 maggio 2025 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2025 n. 105.

2. L'attribuzione degli incentivi economici, nell'ottica del principio del risultato, è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne al Comune di Lanciano ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

#### Art. 2

##### Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti di spesa, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.

2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definiti dall'Allegato II.14 del Codice, solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione. L'elenco di cui all'art. 32, comma 2, dello stesso Allegato II.14 è indicativo. La stazione appaltante identifica motivatamente, rigorosamente ed oggettivamente la complessità anche di ulteriori interventi in base ai seguenti parametri, alternativi e non cumulativi, dati dall'art. 32, comma 2:

- profilo tecnologico, - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, - quando ragioni organizzative interne alla stazione appaltante impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. L'incentivo è riconosciuto anche per gli affidamenti diretti, per le concessioni e per i contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.

4. Nel caso di adesione a convenzioni Consip, in particolare, l'incentivo è riconosciuto per attività effettivamente svolte dal personale tecnico dell'Ente, tra cui:

- la definizione di specifiche tecniche e l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle esigenze dell'Ente aderente;
- la verifica della congruità tecnica ed economica della fornitura o del servizio rispetto alle necessità dell'amministrazione;
- la direzione dell'esecuzione del contratto (DEC), ove prevista, e le attività di controllo e supervisione del fornitore;
- la validazione di eventuali elaborati progettuali per servizi e forniture di particolare complessità;
- le attività di collaudo e verifica di conformità, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'incentivo non è riconosciuto per la mera adesione alla convenzione Consip senza attività tecnica aggiuntiva, né per le attività di natura amministrativa o gestionale connesse alla stipula del contratto derivato.

5. L'incentivo è, altresì, riconosciuto nei contratti stipulati nell'ambito di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. In tal caso, il calcolo dell'incentivo per funzioni tecniche avviene considerando la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo, ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi andranno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e, pertanto, sulla base dell'importo totale di affidamento al netto di IVA, così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto.

6. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, con esclusione del costo stimato per eventuali opzioni di proroga o rinnovo, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Nei contratti di concessione, il valore della concessione è calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice, stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'Ente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione; se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione. Il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione dovrà essere inserito nel quadro economico, nella voce "IVA ed eventuali altre imposte", e non rientra nell'incentivo tecnico. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

7. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
- alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

8. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

### Art. 3

#### Destinatari

1. La quota dell'80% di cui all'art. 45, comma 3, del Codice, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, personale dell'Ente, che svolgono le attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 al Codice, contraddistinte da una rigorosa tassatività, incluso il personale con qualifica dirigenziale in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dello stesso in conformità alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 e dal D.L. 21 maggio 2025 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2025 n. 105, ed i loro collaboratori.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche, laddove ricorrenti:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice.

#### Art. 4

##### Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Ove necessario, in relazione alle attività/adempimenti assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale e nel rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo nonché si dispone in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle allegare tabelle 1, 2 e 3 di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata, accertata o eventualmente riparametrata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

9. Il dirigente, con provvedimento motivato, può modificare la composizione del gruppo di lavoro anche dopo l'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, qualora sopraggiungano esigenze organizzative, variazioni nelle competenze necessarie o cause di forza maggiore. La modifica del gruppo di lavoro può avvenire anche nei seguenti casi:

- Sostituzione di un componente per impedimento, trasferimento o cessazione dal servizio;
- Necessità di integrare il gruppo con ulteriori professionalità specialistiche;
- Ridefinizione delle attività a seguito di varianti approvate in corso d'opera;
- Razionalizzazione delle risorse per migliorare l'efficienza operativa.

10. In caso di modifica della composizione del gruppo di lavoro:

- Se un componente viene sostituito prima del completamento delle attività assegnate, l'incentivo a lui spettante è riparametrato in base alla quota di lavoro effettivamente svolto e alla documentazione attestante il contributo prestato.
- Se un nuovo componente viene inserito, la quota dell'incentivo sarà redistribuita tra i membri in base al grado di responsabilità, la complessità dell'intervento e il contributo apportato, nel rispetto dei limiti delle tabelle di ripartizione.
- Nel caso di ridefinizione dell'organizzazione interna del gruppo, il dirigente è tenuto a determinare le nuove quote in modo proporzionato, formalizzando le modifiche con atto motivato.

## Art. 5

### Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo di competenza della medesima unità di personale. Nel caso in cui l'Ente adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

## Art. 6

### Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila euro);
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila euro);
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente e tassativamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
- g) le attività svolte dal personale per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;

- h) i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ove previsto dalla normativa vigente.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### Art. 7

##### Centrale Unica di Committenza

1. In caso di attività svolta da Centrale Unica di Committenza, al personale della stessa che gestisce la fase dell'affidamento, è destinata la quota individuata nelle allegate tabelle 1, 2 e 3 per le funzioni di predisposizione dei documenti di gara/affidamento, nella misura massima del 25% delle risorse complessive di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, comprensiva delle due componenti di cui al comma 7 del precedente art. 2.
2. La quota è assegnata su richiesta della C.U.C. che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3, comma 2.
3. La quota assegnata alla C.U.C. è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale.

#### Art. 8

##### Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 45, comma 5, del Codice è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo dell'unità di personale destinataria di cui all'art. 5, comma 1;
  - la quota parte dell'incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale, perché affidate all'esterno dell'Ente o perché prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 20.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
  - l'implementazione e l'integrazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - abbonamenti a piattaforme tecnico-scientifiche ed amministrative, ivi compresa l'acquisizione di servizi digitali per la gestione di gare telematiche, nonché l'acquisizione di modulistica e documentazione tecnica amministrativa;
  - l'acquisto di strumentazione informatica e/o software necessari per la programmazione, gestione ed esecuzione degli appalti.
3. Le risorse di cui al primo comma sono, in ogni caso, utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche attraverso corsi di aggiornamento certificati;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

- lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.

## CAPO II

### Incentivo per lavori

#### Art. 9

##### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 5.000,00 (giusta soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 2.500.000,00	percentuale del 2,00 %
da euro 2.500.000,01 fino alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,90 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,80 %

#### Art. 10

##### Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo netto delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, sempre nel rispetto del limite massimo del 2% e distribuito al personale per quanto di spettanza, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.
2. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.
3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale". In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziato per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

#### Art. 11

##### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono, di norma, attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella 1

allegata al presente Regolamento, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere. Dette percentuali sono comprensive dei corrispondenti oneri previdenziali e assistenziali.

2. La percentuale indicata nella tabella 1 è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella 1, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche da svolgere sono corrispondentemente riparametrate. La riparametrazione deve essere motivata e approvata con specifico provvedimento del dirigente, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice.

**CAPO III**  
**Incentivo per servizi e forniture**

Art. 12

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro 5.000,00 (giusta soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 221.000,00	percentuale del 2,00 %
da euro 221.000,01 a euro 750.000,00	percentuale del 1,90 %
importo superiore a euro 750.000,00	percentuale del 1,80 %
Forniture	
da euro 5.000,00 (giusta soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 221.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 221.000,01 a euro 750.000,00	percentuale del 1,90 %
importo superiore a euro 750.000,00	percentuale del 1,80 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 2.

Art. 13

Disciplina delle modifiche

1. Qualora siano previsti servizi o forniture opzionali, l'incentivo è calcolato sul solo importo contrattuale presunto. L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica, limitatamente alle funzioni relative all'esecuzione e alla verifica dell'esecuzione. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

2. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

## Art.14

### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono, di norma, attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate al presente Regolamento, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere. Dette percentuali sono comprensive dei corrispondenti oneri previdenziali e assistenziali.
2. La percentuale indicata nelle tabelle 2 e 3 è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle 2 e 3, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche da svolgere sono corrispondentemente riparametrate. La riparametrazione deve essere motivata e approvata con specifico provvedimento del dirigente, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice.

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

#### Art. 15

##### Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni unità di personale destinataria secondo le quote indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente Regolamento.  
Ai fini della attribuzione, il dirigente tiene conto:
  - del rispetto dei tempi eventualmente richiesti per la specifica attività assegnata;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto alle disposizioni ricevute;
  - della competenza e professionalità dimostrate nelle funzioni assegnate.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 20.
4. In ogni caso, il personale responsabile delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

#### Art. 16

##### Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi, ecc...), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività. La ripartizione dell'incentivo avviene all'interno della percentuale assegnata, con l'indicazione delle quote spettanti a ciascun componente del gruppo di lavoro, tenendo conto dell'effettivo apporto prestato.

#### Art. 17

##### Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

#### Art. 18

##### Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e dal D.L. 21 maggio 2025 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.07.2025 n. 105, il personale con qualifica dirigenziale può essere destinatario degli incentivi per funzioni tecniche, in deroga al principio di omnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, purché le relative attività siano espressamente validate dal Segretario Generale.

2. Nel caso in cui un'attività sia interamente svolta da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo possono essere riconosciute nei limiti previsti dalla normativa vigente e sulla base di una verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni incentivabili.

#### Art. 19

##### Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incremento dei costi

1. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei tempi e dei costi previsti, si fa riferimento ai tempi imposti dalla normativa nonché, a seconda dell'attività, ai tempi previsti dai cronoprogrammi, dai documenti di programmazione dell'Ente, per le quattro fasi in cui si sviluppa il ciclo di vita dei contratti pubblici:

- Programmazione: per importi superiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), vengono presi in considerazione i tempi del programma triennale; per importi inferiori a € 140.000,00 (servizi e forniture) o € 150.000,00 (lavori), non essendo prevista dal Codice la fase di programmazione si considerano i tempi a partire dalla progettazione;

- Progettazione: i tempi sono definiti dal Dirigente;

- Affidamento: i tempi sono stabiliti dall'Allegato I.3 al Codice;

- Esecuzione: rispetto della tempistica di cui all'allegato II.14 al Codice e dal Contratto.

Con riferimento ai costi, si comparano i costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli previsti nel quadro economico di aggiudicazione e nel contratto.

2. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, salvo che il ritardo sia giustificato da cause di forza maggiore o da eventi imprevedibili non imputabili ai soggetti incentivati.

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, o da eventi straordinari e non prevedibili, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

4. Qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

5. Qualora, durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. La verifica della responsabilità per tali ritardi deve essere effettuata in base ai criteri di valutazione delle prestazioni tecniche definiti dal D. Lgs. n. 209/2024.

6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata. È fatta salva la possibilità di escludere la riduzione dell'incentivo nei casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi siano giustificati da eventi imprevedibili o da cause di forza maggiore.

7. Non influiscono sulla determinazione dell'incentivo erogabile i ritardi e costi non imputabili al personale ma conseguenti ad applicazioni di casistiche e/o tipologie previste dalla normativa vigente, dovuti, a titolo esemplificativo, a:

- modifiche di cui all'art. 120 del Codice;
- sospensioni di cui all'art 121 del Codice;
- inadempienze della ditta appaltatrice;
- modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
- eventi eccezionali e imprevedibili;
- responsabilità di professionisti esterni.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### Art. 20

##### Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale nell'anno di competenza, al termine delle singole procedure, come indicato nel successivo comma 4. In caso di procedure pluriennali, la liquidazione può essere effettuata per stati di avanzamento, previa verifica della corretta esecuzione delle attività incentivabili.
3. Ai fini della liquidazione, il dirigente, unitamente al RUP, predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata/effettivamente svolta;
  - la percentuale realizzata per la singola procedura;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi di esecuzione, se indicati;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
  - l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni, in conformità all'art. 19 del presente Regolamento.
4. La tempistica della liquidazione dell'incentivo, di norma, è la seguente:
  - a) per la fase di progettazione e affidamento, l'incentivo verrà liquidato successivamente alla stipula del relativo contratto di appalto;

- b) per la fase esecutiva, l'incentivo verrà liquidato successivamente all'approvazione degli atti di collaudo o provvedimenti equivalenti;
- c) per la fase esecutiva dei contratti di servizi di durata pluriennale, la liquidazione avverrà a cadenza annuale.

## Art. 21

### Liquidazione dell'incentivo al personale dirigenziale

1. La liquidazione degli incentivi destinati al personale dirigenziale è effettuata dal Segretario Generale, subordinatamente all'accertamento e all'attestazione delle funzioni tecniche effettivamente svolte, sentito il RUP. Detta validazione attesta esclusivamente l'avvenuto svolgimento delle attività incentivabili, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dal Codice.
2. In sede di verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e legali di cui all'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001, l'Ente trasmette all'Organo di Revisione economico-finanziaria le informazioni relative all'ammontare degli importi corrisposti annualmente al personale dirigenziale in deroga al regime di omnicomprensività e il numero dei beneficiari.

## Art. 22

### Informazione e confronto

1. Il Servizio del personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## Art. 23

### Disposizioni finali e applicazione

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione e si applica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 229, comma 2, del Codice, agli interventi relativi ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a decorrere dal 01.07.2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie. Sono, pertanto, escluse dalla disciplina del presente Regolamento quelle attività riconducibili a procedure di affidamento comunque avviate prima del 01.07.2023, che resteranno soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 anche per le fasi successive (...esecuzione, collaudo) secondo quanto specificato dall'art. 226, comma 2, del Codice e per le quali, pertanto, continuerà ad applicarsi la disciplina di cui al previgente Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 10.03.2021.
3. L'incentivo è corrisposto al personale dirigenziale per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31.12.2024 riferite a procedure affidate ai sensi del Codice, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e già avviati, secondo le disposizioni del presente Regolamento. Gli oneri per la corresponsione dei medesimi sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.

4. Al personale dirigenziale, altresì, è corrisposto l'incentivo per le funzioni tecniche svolte a decorrere dalla data del 01.01.2023, per gli interventi relativi a progetti PNRR avviati, nei termini di cui al precedente comma 2, a far data dal 01.01.2023, secondo la disciplina del Codice e del presente Regolamento, rimanendo fermo l'obbligo della previsione della spesa nel quadro economico di progetto.

#### Art. 24

##### Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi degli stessi, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono, altresì, modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, anche nelle more di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Tabella 1 Lavori			
RIPARTIZIONE INCENTIVO			
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			LAVORI
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%
<b>1. FASE DI PROGRAMMAZIONE</b>			<b>10%</b>
1.1	<b>Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)</b>		<b>20%</b>
	a)	RUP	50%
	b)	Responsabile di fase ***	40%
	c)	Collaboratori ***	10%
1.2	<b>Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali *</b>		<b>30%</b>
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase ***	10%
	c)	Redattore DOCFAP	40%
	d)	Collaboratori ***	10%
1.3	<b>Redazione e aggiornamento del documento di indirizzo della programmazione</b>		<b>50%</b>
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase ***	10%
	c)	Redattore DIP	40%
	d)	Collaboratori ***	10%
<b>2. FASE DI PROGETTAZIONE</b>			<b>20%</b>
2.1	<b>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>		<b>30%</b>
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase ***	10%
	c)	Progettista	40%
	d)	Collaboratori ***	10%
2.2	<b>Redazione del progetto esecutivo</b>		<b>40%</b>
	a)	RUP	30%
	b)	Responsabile di fase ***	10%
	c)	Progettista	50%
	d)	Collaboratori ***	10%
2.3	<b>Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</b>		<b>5%</b>
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase ***	5%
	c)	Coordinatore	50%
	d)	Collaboratori ***	5%
2.4	<b>Verifica dei progetti ai fini della loro validazione e validazione</b>		<b>25%</b>
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase ***	5%
	c)	Verificatore **	50%
	d)	Collaboratori ***	5%
<b>3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO ***</b>			<b>20%</b>
3.1	<b>Predisposizione dei documenti di gara / affidamento</b>		<b>100%</b>
	a)	RUP	50%
	b)	Responsabile di fase *** /****	40%
	c)	Collaboratori ***	10%
<b>4. FASE DI ESECUZIONE</b>			<b>50%</b>
4.1	<b>Direzione dei lavori</b>		<b>50%</b>
	a)	RUP	30%
	b)	Responsabile di fase ***	5%
	c)	Direttore Lavori	40%
	c.1)	Direttore operativo *	10%
	c.2)	Ispettore di cantiere *	10%
	f)	Collaboratori ***	5%
4.2	<b>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</b>		<b>20%</b>
	a)	RUP	50%
	b)	Responsabile di fase ***	5%
	c)	Coordinatore	40%
	d)	Collaboratori ***	5%
4.3	<b>Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione o verifica di conformità</b>		<b>30%</b>
	a)	RUP	30%
	b)	Responsabile di fase ***	5%
	c)	CRE - Collaudatore tecnico amministrativo	30%
	c.1)	Direttore dei lavori (solo in caso di collaudo, detraendo da collaudatore)	10%
	f)	Collaudatore statico (se previsto) **	20%
	g)	Collaboratori ***	5%

\* Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Direttore dei lavori -

La quota relativa è attribuita al RUP se non previsto DL

\*\* Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Collaudatore tecnico amministrativo/RUP

\*\*\* Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al RUP

\*\*\*\* Per le fasi di gara gestite dalla CUC, qualora non nominato il Responsabile di fase, la relativa quota è attribuita ai collaboratori

I RUOLI CHE NON VERRANNO SVOLTI SARANNO RIPARAMETRATI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' EFFETTIVE

**Tabella 2 Servizi**

<b>RIPARTIZIONE INCENTIVO</b>			
<b>TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO</b>			<b>SERVIZI</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE</b>			100%
<b>1. FASE DI PROGRAMMAZIONE</b>			10%
1.1	<b>Programmazione spesa</b>		<b>100%</b>
	a)	RUP	50%
	b)	Responsabile di fase ***	40%
	c)	Collaboratori ***	10%
<b>2. FASE DI PROGETTAZIONE</b>			20%
2.1	<b>Redazione del progetto in fase unica</b>		<b>100%</b>
	a)	RUP	40%
	b)	Responsabile di fase ***	40%
	c)	Progettista	10%
	d)	Collaboratori ***	10%
<b>3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO **</b>			20%
3.1	<b>Predisposizione dei documenti di gara / affidamento</b>		<b>100%</b>
	a)	RUP	50%
	b)	Responsabile di fase ***/****	40%
	c)	Collaboratori ***	10%
<b>4. FASE DI ESECUZIONE</b>			40%
4.1	<b>Direzione dell'esecuzione</b>		<b>70%</b>
	a)	RUP	30%
	b)	Responsabile di fase ***	10%
	c)	DEC	50%
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo ****	5%
	d)	Collaboratori ***	5%
4.2	<b>Verifica di conformità</b>		<b>10%</b>
	a)	RUP	20%
	b)	Responsabile di fase */***	15%
	c)	DEC */**	50%
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato) */**	5%
	d)	Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c. 5) **	5%
e)	Collaboratori ***	5%	

\*Qualora sia nominato il verificatore di conformità ai sensi dell'art. 116, c. 5 del d.lgs. N. 36/2023, la percentuale del responsabile di fase è ridotta al 5%, quella del DEC è ridotta al 15% e quella dell'Assistente (se nominato) è ridotta a zero.

\*\*Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC - punti c1) e d)

\*\*\* Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al RUP

\*\*\*\* Per le fasi di gara gestite dalla CUC, qualora non nominato il Responsabile di fase, la relativa quota è attribuita ai collaboratori

I RUOLI CHE NON VERRANNO SVOLTI SARANNO RIPARAMETRATI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' EFFETTIVE

**Tabella 3 Forniture**

RIPARTIZIONE INCENTIVO		
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		FORNITURE
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE		100%
<b>1. FASE DI PROGRAMMAZIONE</b>		10%
1.1	<b>Programmazione spesa</b>	<b>100%</b>
	a) RUP	50%
	b) Responsabile di fase ***	40%
	c) Collaboratori ***	10%
<b>2. FASE DI PROGETTAZIONE</b>		20%
2.1	<b>Redazione del progetto in fase unica</b>	<b>100%</b>
	a) RUP	40%
	b) Responsabile di fase ***	40%
	c) Progettista	10%
	d) Collaboratori ***	10%
<b>3. FASE DI GARA / AFFIDAMENTO **</b>		20%
3.1	<b>Predisposizione dei documenti di gara / affidamento</b>	<b>100%</b>
	a) RUP	50%
	b) Responsabile di fase *** / ****	40%
	c) Collaboratori ***	10%
<b>4. FASE DI ESECUZIONE</b>		25%
4.1	<b>Direzione dell'esecuzione</b>	<b>70%</b>
	a) RUP	30%
	b) Responsabile di fase ***	10%
	c) DEC	50%
	c1) Assistente con funzioni di direttore operativo ****	5%
	d) Collaboratori ***	5%
4.2	<b>Verifica di conformità</b>	<b>25%</b>
	a) RUP	20%
	b) Responsabile di fase * / ***	15%
	c) DEC * / **	50%
	c1) Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato) * / **	5%
	d) Verificatore di conformità (se nominato ai sensi 116, c. 5) **	5%
e) Collaboratori ***	5%	
* Qualora sia nominato il verificatore di conformità ai sensi dell'art. 116, c. 5 del d.lgs. N. 36/2023, la percentuale del responsabile di fase è ridotta al 5%, quella del DEC è ridotta al 15% e quella dell'Assistente (se nominato) è ridotta a zero.		
** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC - punti c1) e d)		
*** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al RUP		
**** Per le fasi di gara gestite dalla CUC, qualora non nominato il Responsabile di fase, la relativa quota è attribuita ai collaboratori		
I RUOLI CHE NON VERRANNO SVOLTI SARANNO RIPARAMETRATI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' EFFETTIVE		